

Roma 24/2/2017

FISCALE

AZIONI E POSIZIONI

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

a cura di Francesco Zuech

Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza

Responsabile coordinamento fiscale Confimi industria

Area fiscale



Qualche risultato

2012-2014

richieste accolte

Novità recepimento Direttiva 45 fatturazione europea

- Partecipato alla consultazione pubblica del settembre 2012.
- Ottenuta modifica bozza recepimento Direttiva 45/2010 in materia di fatturazione; senza la modifica ci sarebbe stata una drastica perdita dello status di esportatore abituale per gli operatori che effettuano lavorazioni, trasporti, provvigioni, pur in presenza di esportazioni/cessioni intra almeno pari al 10% del VA.



Salvataggio
status
esportatore
abituale per i
“lavoranti”

Da settembre 2013 partecipazione tavolo semplificazioni AE

- D.Lgs 175/2014 (1° riconoscimento di Confimi da parte di una PA)

Abrogazione responsabilità fiscale appalti e subappalti

- L'art. 28 del D.Lgs 175/2014 ha abrogato l'art. 35 co. 28 ss del DL. 223/2006 (norma assurda che riusciva contemporaneamente ad agevolare chi non voleva pagare e ad ostacolare chi voleva onorare i propri debiti)
- Rimane “problematica” art. 29 D.Lgs 276/2003 (Biagi)

[Link](#)



Importante
“per tutti”
(ancorché
non sufficiente)

Area fiscale



confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Qualche risultato


2012-2014
richieste accolte

Novità 2015 comunicazione dichiarazioni d'intento esportatori abituali

- superati pesanti problemi sanzionatori previgente sistema
- dimezzata tempistica e rischi adempimenti in materia
- software gratuito Agenzia inizialmente mono dichiarativo



4/12/2015 ottenuta anche implementazione sw AE



Nuove complicazioni legate alle novità in materia di dichiarazioni d'intento dal 1/3/2017

Dic.2017 – feb. 2017
richieste parzialmente accolte

- Sondaggio Confimi (dic.2016 – feb.2017) il 97% degli esportatori abituali che hanno risposto considerano tali novità molto pesanti
- **7/2/2017 ottenute dall'AE risposte "distensive" sull'utilizzo della casella 2 (semplificazione "fai da te")**
- Confimi industria ripresa dalla stampa specializzata (e da parecchie riviste fiscali)



Risposte Ae 7/2/2017 ai quesiti Confimi Industria

32 Venerdì 10 Febbraio 2017

IMPOSTE E TASSE

ItaliaOggi

L'Agenzia delle entrate risponde ai quesiti di Confimi Industria sull'adempimento

Dichiarazioni d'intento ampie Ammesse anche se gli importi sono superiori ai plafond

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dichiarazioni d'intento ammesse dal sistema e senza ulteriori conseguenze anche se trasmesse per un importo complessivo superiore al plafond disponibile. Naturalmente, gli acquisti complessivamente eseguiti devono poi rispettare l'ammontare massimo disponibile.

Questo uno dei chiarimenti più interessanti forniti lo scorso 7 febbraio dall'Agenzia delle entrate, direzione centrale accertamento (registro ufficiale 7/02/2017 n. 0027195), sulle novità in tema di dichiarazioni d'intento, sollecitati da Confimi Industria con una missiva dell'11 gennaio scorso (prot. 4/2017).

Plafond fisso

Nelle risposte ricevute viene precisato che le prenotazioni con casella «2» (operazioni fino a concorrenza di un certo importo) possono anche superare il plafond complessivamente disponibile, senza provocare

lo scarto dell'invio, verifiche mirate o sanzioni; resta fermo quanto già chiarito dall'Agenzia in tema di dati da indicare nel detto campo (risoluzioni 35/E/2015 e 120/E/2016).

Quindi, sul punto, è stato confermato che le sanzioni rimangono legate soltanto agli eventuali splanfonamenti derivanti dalle forniture effettive; detta risposta è tanto più importante, se si considera che ribalta il contenuto della risposta (datata 26 gennaio) alla recente interrogazione parlamentare n. 5-10391 laddove, invece, era stata negata la possibilità di «abbondare» nelle prenotazioni del plafond, poiché era «ammessa l'indicazione nel suddetto campo «2» di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione».

La risposta ricevuta, pertanto, permette agli operatori

di utilizzare con maggiore disinvoltura la citata casella «2» consentendo di adottare delle (irrazionali ma provvidenziali) soluzioni «fai da te» (cioè prenotazioni «abbondanti») che, di fatto, riducono le criticità provocate dalle novità in questione; resta fermo il disagio, la confusione e la ne-

cessità di monitoraggio di tale adempimento. Sul punto, viene evidenziato anche l'atteggiamento da tenere se è stata presentata o meno la dichiarazione Iva (barratura caselle) e, naturalmente, che gli acquisti eseguiti senza Iva devono corrispondere al valore del plafond effettivamente maturato e indicato in dichiarazione.

cessità di monitoraggio di tale adempimento.

In secondo luogo, come già chiarito in un preciso documento di prassi (risoluzione

22/12/2016 n. 120/E), se l'esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo superiore a quello preventivamente indicato nella dichiarazione d'intento, deve produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ammontare ulteriore fino a concorrenza, affermano

Plafond mobile

Le Entrate richiamano sempre il punto 4) della risoluzione 120/E/2016 e precisano che è possibile emettere nuove dichiarazioni d'intento nel medesimo anno, sia nei confronti di fornitori già destinatari di altre dichiarazioni, sia nei

confronti di nuovi fornitori.

Depositi Iva

Resta aperto il problema di chi sia l'intestatario della dichiarazione d'intento (agenzia, gestore o fornitore) per le estrazioni da deposito Iva (art. 50-bis, comma 6, dl 331/1993), mentre l'Agenzia conferma che, per le dette operazioni, le cui novità entrano in vigore dal prossimo 1° aprile (art. 4, dl 193/2016), non è prevista alcuna modifica al modello recentemente approvato, da utilizzare a partire dal prossimo 1° marzo (provvedimento Ade del 2/12/2016), con la conseguenza che le dette dichiarazioni seguiranno le medesime modalità di compilazione già indicate per le operazioni soggette al detto obbligo.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
I quesiti e le risposte sul sito di ItaliaOggi
www.italiaoggi.it/



Area fiscale

 **APINDUSTRIA**
confimivICENZA

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Risposte Ae 7/2/2017 ai quesiti Confimi Industria

Il sole 24 ore 24/2/2017 pag.51

Adempimenti Iva. Le indicazioni per affrontare il periodo transitorio

Lettere d'intento, nuovo modello per gli acquisti dopo il 1° marzo

FOCUS



Luca De Stefanis

In attesa di chiarimenti il nuovo modello della lettera d'intento deve indicare solo il plafond aggiuntivo.

Se l'esportatore abituale desidera effettuare da un fornitore più acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'Iva, anche dopo il primo marzo 2017, e la precedente "lettera" è stata compilata nei campi 3 e 4, relativi al periodo di validità (quindi, non nel campo 2, relativo all'ammontare presunto per più operazioni), deve inviare (anche prima del primo marzo 2017) una nuova dichiarazione con il nuovo modello, indicando solo «l'ulteriore ammontare» delle operazioni che intende fare dal 1° marzo 2017, rispetto all'ammontare che acquisterà fino al 28 febbraio 2017. In assenza di indicazioni da parte dell'agenzia delle Entrate, dovrebbero essere queste le modalità di compilazione della nuova dichiarazione d'intento da parte di chi ha preferito inviare quella vecchia con il periodo di validità, al posto dell'ammontare delle operazioni.

Aumento del plafond per singolo fornitore

Sia nel nuovo che nel vecchio modello di lettera d'intento, l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" è l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva per più operazioni, nei confronti del

operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Durante l'anno, «d'importo complessivamente fatturato senza Iva» all'esportatore abituale dal soggetto che riceve la dichiarazione non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Inoltre, l'importo complessivo delle fatture ricevute senza Iva dall'esportatore abituale, a seguito di tutte le lettere d'intento spedite a tutti i propri fornitori, non può superare il cosiddetto plafond disponibile per l'anno.

Nessuno vieta, comunque, di presentare dichiarazioni d'intento con importi superiori al plafond disponibile, considerando che quest'ultimo si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (risposta delle Entrate del 7 febbraio 2017, n. 0027195, a Confimi industria, Confederazione delle imprese manifatturiere).

Sia nel nuovo che nel vecchio modello di lettera d'intento, se l'esportatore abituale intende acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito in una dichiarazione d'intento precedentemente inviata deve produrre una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva (risoluzione 120/E/2016 e circolare 26 settembre 2005, n. 41/E, paragrafo 5.3). Considerando che si parla di "ulteriore ammontare", si ritiene che questo non debba comprendere l'importo contenuto nella lettera d'intento precedentemente inviata.

L'agenzia delle Entrate non ha

chiarito, invece, come si debba comportare chi ha compilato nella precedente lettera d'intento i campi 3 e 4 (periodo di validità) e ora intende passare alla compilazione del campo 2 (più operazioni fino a concorrenza di euro), inviando il nuovo modello per le operazioni che verranno effettuate dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017 ovvero il vecchio modello per le operazioni che verranno effettuate dalla data di ricezione dello stesso dalle Entrate (comunque precedente al 28 febbraio 2017) e fino alla fine del 2017. Si ritiene che, anche in questo caso, debba essere inserito solo «l'ulteriore am-

montare» di acquisti (che si intende fare senza Iva dal destinatario della dichiarazione), rispetto a quanto già acquistato (basandosi sul vecchio modello con il periodo di validità) fino al 28 febbraio 2017 ovvero fino alla data di ricezione dalle Entrate del re-invio del vecchio modello.

Se, invece, prima di effettuare l'operazione, si intende rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), va inviata una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. Siccome il modello integrativo «sostituisce la dichiarazione integrata», il nuovo importo che va inserito non è quello "ulteriore" rispetto a quanto fatturato in precedenza, ma deve comprendere quest'ultimo.

Riduzione del plafond per singolo fornitore

Se l'esportatore abituale intende diminuire «l'ammontare del plafond disponibile già comunicato» o se vuole «revocare la dichiarazione già inviata», non è necessario che invii una nuova lettera d'intento, né al fornitore, né all'Amministrazione finanziaria (circolare 41/E/2005, paragrafo 5.3).

In questi casi, infatti, sono sufficienti le indicazioni in tal senso manifestate in forma libera dall'esportatore, delle quali il fornitore deve tenere conto applicando l'imposta sulle operazioni successivamente poste in essere (circolare Assonime 22 febbraio 2017, n. 5, paragrafo 4).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi

Gestione dei modelli e delle operazioni nel periodo a cavallo del primo marzo 2017, per gli esportatori abituali che desiderano acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva*
(* ex articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 e articolo 1, comma 1, lettera c, Dl 746/83)

O1 | MODELLO VECCHIO INVIATO ENTRO FEBBRAIO CON CAMPI 3 E 4

Entro il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d'intento con il vecchio modello, dove sono compilati i campi 3 e 4 relativi alle operazioni che verranno effettuate fino al 31 dicembre 2017. Questa dichiarazione non vale per gli acquisti da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per queste operazioni è necessario inviare una nuova dichiarazione d'intento, utilizzando il nuovo modello, anche prima del 28 febbraio 2017

O2 | MODELLO VECCHIO INVIATO ENTRO FEBBRAIO CON CAMPI 1 O 2

Entro il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d'intento con il vecchio modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato. Questa dichiarazione vale fino a concorrenza dell'importo indicato per la singola operazione indicata (ovvero «per le più operazioni di acquisto»), anche se questa verrà effettuata dopo il 1° marzo 2017. Quindi, non va presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello

O3 | MODELLO VECCHIO INVIATO DAL 1° MARZO CON CAMPI 1 O 2

Dopo il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d'intento con il vecchio modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato. L'invio non dovrebbe avere validità, perché dal 1° marzo 2017 il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento del 11 febbraio 2015

O4 | MODELLO NUOVO INVIATO ENTRO FINE FEBBRAIO 2017

Entro il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d'intento con il nuovo modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato. Questa dichiarazione non può essere utilizzata «per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017». Il nuovo modello, infatti, «può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello»

O5 | MODELLO NUOVO INVIATO DAL 1° MARZO 2017

Dopo il 28 febbraio 2017, viene inviata alle Entrate la dichiarazione d'intento con il nuovo modello, con il campo 1 «una sola operazione per un importo fino ad euro» (ovvero il campo 2 «operazioni fino a concorrenza di euro») compilato. Questa dichiarazione può essere utilizzata per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e comunque successive al momento della sua trasmissione telematica alle Entrate da parte dell'esportatore abituale e al rilascio della ricevuta telematica da parte dell'Agenzia che l'esportatore deve consegnare al fornitore o prestatore o in dogana

Qualche risultato

Comunicazione black list


- Scadenza annuale (eliminazione scadenze infrannuali dal 2015)
- Introdotta però soglia unica a € 10.000 che crea nuove complicazioni (non è stata una nostra richiesta)
- Eliminazione introdotta dal D.L. 103/2016 con effetto retroattivo dal 2016

Acquisti in reverse charge da San Marino

- Eliminazione dal 2017

Comunicazione beni in uso soci/familiari

- Accolta richiesta eliminazione adempimento per beni (es. auto) in uso al titolare o socio che è anche amministratore



Qualche risultato

Dal 2012 al 2014

richieste accolte

Spesometro/comunicazione polivalente 2011-2016


- 2012 - Eliminazione soglie (D.L. 16/2012) → risolto problema fatture operazioni collegate (risolte sul filo di lana criticità spesometro 2011). 
- 2013 → ottenuta proroga a gennaio 2014 dell'adempimento; 9 su 11 FAQ sul sito AE sono risposte a quesiti Confimi 
- 2014 e 2015 – richieste chiarimenti (ottenute risposte per vie brevi, manca ufficializzazione); chiesta riscrittura “umana” delle istruzioni 

Novità 2017 spesometro e comunicazioni Iva trimestrali

- Critiche in audizione 4/11/2017 manovra 2017
- Critiche inviate a Renzi, Padovan, Casero, Orlandi
- Sostegno proteste commercialisti
- Sondaggio somministrato ad aziende sistema   Confimi

Stato avanzamento

Da ottobre 2016 

**D.L. 244. Ottenuta
periodicità semestrale
(invece di trimestrale) per il
2017 ... ma non basta
(bisogna puntare al ritorno
dell'annuale)** 

Area fiscale

 **APINDUSTRIA**
confimiVICENZA

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Sondaggio Confimi industria su “semplificazioni” manovra 2017 (dicembre 2016-gennaio 2017)

Nuovo spesometro – razionalizzazione e semplificazione ?

Il 94% del campione non considera lo spesometro trimestrale una semplificazione, per via della periodicità, ancorché (dato interessante) il 47% di questi intraveda comunque elementi di razionalizzazione per via della soppressione degli adempimenti (black list, San Marino, ecc) confluiti nello spesometro. Tutti d'accordo comunque (99%) sul fatto che le scadenze trimestrali creeranno bene o male disagi (di questi solo il 3% considera che i disagi saranno solo iniziali e l'1% che non ci saranno disagi).



Qualche risultato

2015
richieste accolte

Revisione sistema sanzionatorio Dlgs 158/2015


- Luglio 2015 – Sensibilizzazione Commissioni parlamentari circa l’inopportunità di una revisione con il timer (2016-2017) - ottenuta modifica con effetto a regime dal 2016



Ravvedimenti carenti per pochi euro

2013
richieste accolte

- Stop alle cartelle “monstre”; gli uffici dell’Agenzia devono prendere penna e calamaio e riposizionare la pretesa in proporzione all’effettiva violazione e non alla somma totale (C.M. 27/E/2013)



Altri risultati parziali

Stato avanzamento
Parzialmente concluso

Reverse charge – tecnica applicativa

- Riordinate (dal 2013) regole per acquisti da fornitori UE + extra UE
- La nostra proposta (da fine 2012) è di eliminare l'obbligo di doppia registrazione (perversione) sia nel reverse internazionale che interno; ci sono posizioni della Corte di Giustizia a sostegno della nostra tesi ... continueremo le nostre azioni



D.Lgs 158/2015
ottenuto qualche
risultato su
riduzione sanzioni

Fatturazione elettronica verso PA

- Agosto 2014. Chiesta eliminazione obbligo conservazione sostitutiva a norma. Ricevute risposte da MEF e AE ma nessun esito positivo (presenza lobbying opposte).




Però

- Ottobre 2014. Ottenuta soluzione web FePA (Infocamere) GRATUITA anche ai fini della conservazione a norma. Limite max 24 fatture PA anno



- Gennaio 2017



l'Ae ha messo a disposizione gratuitamente una piattaforma (abbastanza user friendly) senza limitazioni n.fatture (anche per fatture elettroniche settore privato)



Azioni in corso

Stato avanzamento

2017



Intrastat acquisti

→ Fin dal 2010 le nostre richieste vanno nel senso di eliminare tout court l'intra acquisti servizi (non essendo previsto dalla Direttiva Iva) + beni (non essendo obbligatorio per la Direttiva); la quasi totalità degli altri Paesi UE non li chiedono


→ Dal 2015 è stata tuttavia introdotta la **possibilità di omettere la compilazione di alcune informazioni** sia per gli intra 1 che 2 quater (semplificazione già ottenuta)




2017: DL 193/16 (abrogazione) e conv.DL 244/17 (riesumazione)

Missiva Confimi
del 23/2/2017


Mef, AE, AD,
Istat



Confermare riesumazione dei soli dati che servono all'ISTAT (intra 2-bis per soli mensili)



No reintroduzione per acq.servizi (intra 2-quater)



ISTAT deve organizzarsi con istituti di statistica di altri stati UE per scambio di dati fra loro

Area fiscale

 **APINDUSTRIA**
CONFIMI VICENZA

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Azioni in corso

Stato avanzamento


Da aprile 2014 

Recupero Iva su crediti insoluti B2B (proposta modifica normativa)

→ Consentire facoltà al creditore (fornitore) di recuperare l'Iva (già versata) sul credito insoluto obbligando (tramite monitoraggio telematico AE) il debitore (cliente) a riversare l'Iva (ingiustamente) già detratta.



Maggio 2015



- favorevoli (si)
- contrari (no)
- astenuti (non so)

DISTRIBUZIONE CONSENSI (1° QUESITO) IN BASE ALLA SITUAZIONE AZIENDALE


	Totali	Favorevoli	Incerti	Contrari
I crediti commerciali insoluti superano quelli sui debiti commerciali	111	101	4	6
Non abbiamo insoluti sui debiti	72	53	13	6
Gli insoluti sui debiti commerciali superano quelli subiti sui crediti	4	4	0	0
Non abbiamo insoluti sui crediti	22	20	0	2
Non so	33	26	3	4
totale	242	204	20	18

→ Settembre 2015: proposto di valutare anche sospensione deducibilità costo in capo al debitore inadempiente

Altre posizioni Confimi

TAGLIO IRES 2017: DAL 27,5% → AL 24%

GRAF. 5 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SOCIETA' CON IMPOSTA NETTA E DELL'IMPOSTA NETTA PER CLASSI DI VOLUME D'AFFARI (Dati MEF su dichiarazioni 2014)



Altre posizioni Confimi

TAGLIO IRES 2017: DAL 27,5% → AL 24%

Cosa sarebbe prioritario per le PIMI, secondo CONFIMI ?



ROVESCiare IL PARADIGMA



Anziché ridurre le aliquote sul reddito

Ridurre prioritariamente il costo dei fattori produttivi
per essere competitivi sul prezzo/prodotto
e riuscire a vendere per fare utili con cui contribuire alle esigenze erariali



- Ridurre costo energia
- Ridurre costo del lavoro (estendere deduzione integrale Irap al costo del lavoro in qualsiasi forma)
- Eliminazione totale Irap
- Eliminazione disciplina interessi passivi eccedenti 30% ROL
- Eliminazione indeducibilità IMU immobili produttivi utilizzati dall'impresa
- Eliminazione definitiva TASI (imposta dai presupposti "inconsistenti" che è riuscita a far impazzire tutti: contribuenti e comuni)
- Ripristino misure dignitose deducibilità costi autovetture

Altre posizioni Confimi industria

- ➔ **Crediti fiscali (Iva, Ires ...)** richiesta aumento soglie obbligo visto di conformità per compensazioni
- ➔ **Contenzioso.** Eliminare possibilità Uffici di ricorrere in Cassazione se perdono i primi due gradi
- ➔ **Irap** – qualcosa di buono è arrivato con la legge di Stabilità 2015 (deducibilità costo lavoro a tempo indeterminato), ma l'obiettivo deve essere l'eliminazione totale
- ➔ **Fiscalità capannoni** in cui si svolge attività manifatturiera/commerciale - trattasi di fattori produttivi (non speculativi) che vengono tartassati almeno 5 volte (IMU con un carico raddoppiato dal 2012; TASI dal 2014; indeducibilità Ires/Irpef dell'80% dell'IMU; Indeducibilità Ires/Irpef ed Irap del valore del suolo su cui sorge il fabbricato)
- ➔ **Necessità di riscrittura norma *reverse charge*** art. 17 co. 6 lett. a) (subappalti edilizia) ed a-ter) (pulizia, impianti e completamento edifici)
- ➔ **Eliminare *split payment*** (No estensione/proroga)



DL 193/2016 ha introdotto aumento da 15.000 a 30.000 per esonero garanzia rimborsi Iva



Legge Stabilità 2016 ottenuta eliminazione "imbullonati" da rendita catastale

Altre azioni/posizioni espresse

Pegno non possessorio (DL 59/2016 - decreto banche)

→ Denunciato probabile uso “smodato” da parte del sistema bancario al primo rinnovo fidi; proposto di rendere attuabile l’utilizzo fra fornitore-cliente per vendite con pagamenti dilazionati

Recupero Iva fallimenti (legge bilancio 2017)

→ Critica dietrofront possibilità (prevista da manovra 2016) di recuperare Iva fin da inizio fallimento

Nuova contabilità di cassa imprese minori (DL 193/2016)

→ Condivisione obbiettivo ma criticato il metodo inutilmente troppo complesso

